

Guidare Protetti Due Ruote

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA ÎNFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione per ciclomotori e motocicli

edizione gennaio 2019

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano - codice fiscale e numero di polizza - per consultare:



Le tue coperture assicurative in essere.



Le tue condizioni contrattuali.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione Contattaci
- **✓** E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto Assistenza Area Riservata
- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì 9.00 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto

- Numero Verde 800 231 187
 Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- @ Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto

- Numero Dedicato 800 231 187
 - Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
- □ Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 Filiale Sud
- @ e-mail sinistri.banca@axa.it

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.

- Numero Verde 800 44 83 46
- \ Numero non gratuito +39 06 421 157 89
- Eax +39 06 48 70 326

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)

- Numero Verde 800 300 433
- Numero non gratuito +39 06 421 157 45
- Fax +39 06 47 40 742

Per conoscere le carrozzerie convenzionate

Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo

- AXA MPS Danni Gestione Reclami Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma
- Fax +39 06 51 760 323
- @ e-mail reclami.danni@axa-mps.it
- @ Pec reclamiivassamad@legalmail.it

II Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi.
 Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Antifurto elettronico

sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l'accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica.

Antifurto immobilizzatore

sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell'estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione del veicolo non può avvenire.

Antifurto meccanico

sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta bloccante, bloccapedali, bloccadisco e simili.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Capitale assicurato

valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Ciclomotori

veicoli a motore a due (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

- nel caso dei veicoli a due ruote da un motore la cui cilindrata sia inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
- nel caso dei veicoli a tre ruote da un motore la cui cilindrata sia inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata oppure la cui potenza massima netta sia inferiore o uguale a 4kW per gli altri motori a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di *premio* correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il *premio*.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23/12/1999, n. 488 art. 9-D.L. 11/03/2002 n. 28.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di *sinistro*. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del *sinistro*.

Due Ruote

pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Eurotax

pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in "eurotax blu" ed "eurotax giallo", riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni **sinistro**. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'**indennizzo** dovuto a seguito di **infortunio**.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da AXA MPS Danni all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di *sinistro*sità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa a di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'*indennizzo* di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Danni presta l'assicurazione.

Motocicli

veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h.

Norme tariffarie

le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Danni.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadricicli leggeri

sono veicoli a motore a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e:

- 1. la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
- oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna:
- 3. oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

RCA

Responsabilità Civile auto.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del **sinistro**, l'assicuratore determina l'**indennizzo** in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Danni e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *sinistro*. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del *sinistro* sull'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del **sinistro** nell'attestato di rischio ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del **sinistro**.

Risarcimento

la somma corrisposta da AXA MPS Danni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

II Glossario

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'azione esercitata da AXA MPS Danni nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scaden-za del contratto, nonchè il sinistro relativo a coperture temporanee.

Tariffa

la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzo/i

definito/i tali dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Tutela legale

l'assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Veicolo

Il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarrozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada indicati in polizza; con riferimento alla motoslitta: Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvoltI nel *sinistro* legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*, tramite la *Centrale operativa* della AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura organizzativa di AXA Assistance, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno che, su richiesta dell'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Domicilio

il luogo di dimora abituale dell'assicurato; per il contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.

Guasto

ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer:
- · l'esaurimento batteria:
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici.

Incidente

ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Malattia improvvisa

ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad *infortunio* di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

Veicolo

ai sensi della presente polizza si intende

- a) il motociclo
 - · ad uso privato;
 - a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente;
 - con targa italiana;
 - · di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
 - · indicato in polizza;
 - con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;

- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.

b) il ciclomotore

- ad uso privato, con motore di cilindrata non superiore a 50 cc;
- a due ruote, destinato al trasporto di persone;
- · con targa italiana;
- · di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- · indicato in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinguinamento.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato, fermo quanto disposto dal punto h. Insorgenza del *sinistro* e limiti temporali delle garanzie prestate.

Veicolo

ai sensi della presente polizza si intende a) il motociclo

- · ad uso privato;
- a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente;
- · con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicato in polizza;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.

b) il ciclomotore

- ad uso privato, con motore di cilindrata non superiore a 50 cc;
- a due ruote, destinato al trasporto di persone;
- · con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicato in polizza:
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento.

Guidare Protetti Due Ruote

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0036 Ed. 01/2019

Indice

Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 2
Sezione A - La Responsabilità Civile auto	pag.
Sezione B - Corpi veicoli terrestri	pag. 23
Garanzie	
Incendio	pag. 26
Furto	pag. 28
Sezione C - Coperture per la persona	pag. 31
Garanzie	
Infortuni del Conducente	pag. 31
Assistenza	pag. 36
Tutela Legale	pag. 46
Appendici di vincolo	pag. 51
Le fonti normative	pag. 53
Consigli utili in caso di sinistro	pag. 58
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 64

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la *liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Per le garanzie Assistenza e *Tutela Legale* vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni diAssicurazione.

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*; a questo scopo *AXA MPS Danni* rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (*Carta Verde*). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla *Carta Verde* siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, del c.c., AXA MPS Danni risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a AXA MPS Danni, che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile auto. L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.

Art. 2 - Garanzie operanti

Sono operanti le garanzie che risultano riportate in *polizza* e per le quali è indicato il *premio* corrispettivo.

Art. 3 - Determinazione del premio e comunicazioni del Contraente

Il *premio* è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente e riportati sulla *polizza* con riferimento al *veicolo* ed al suo utilizzo, al *proprietario* di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al *locatario*), la sinistrosità come rappresentata dall'*attestazione sullo stato del rischio* rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del *premio* su basi differenti, *AXA MPS Danni* provvederà alla rettifica

del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di *premio* nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del *Contraente*. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, *AXA MPS Danni* si riserva il diritto di esperire azione di *rivalsa* in caso di *sinistro* secondo quanto previsto dall'art. 144 del *Codice delle Assicurazioni* oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella *classe di CU* di massima penalizzazione.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a AXA MPS Danni di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Con decorrenza dal giorno della comunicazione, AXA MPS Danni ha facoltà di adeguare il premio a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute. In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e rivalsa) della Sezione A - La Responsabilità Civile auto e dall'art. 4 .Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal *Contraente* al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il *premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso *terzi*, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del *Codice delle Assicurazioni, AXA MPS Danni* eserciterà il diritto di *rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 -Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto a AXA MPS Danni l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione AXA MPS Danni ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 -Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il *premio* o la prima rata di *premio* deve essere pagato alla consegna della *polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *AXA MPS Danni* che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il *premio* è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *premio* si applica il disposto dell'articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - **Diritto di ripensamento**

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contra- ente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto
stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita
dichiarazione tramite raccomandata A.R.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di *terzi*, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

Alla richiesta il *Contraente* dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il Certificato di assicurazione e la *Carta Verde*. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il *Contraente* deve, in caso di *sinistro*, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da *AXA MPS Danni* a *terzi*.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero *periodo di assicurazione*.

La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre i rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo *premio* ed il rilascio, da parte di *AXA MPS Danni*, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in *polizza*. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, *AXA MPS Danni* manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova *polizza* e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto. Qualora il *Contraente*, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del *veicolo* assicurato, il *Contraente* è tenuto a darne immediata comunicazione a *AXA MPS Danni*, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro **veicolo** - conguaglio del **premio**

L'alienante, può chiedere che la *polizza* stipulata per detto *veicolo* sia resa valida per altro *veicolo* di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso *AXA MPS Danni* procede all'eventuale conguaglio del *premio* dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle *Norme Tariffarie* in vigore sulla *polizza* sostituita.

Nel caso in cui il *veicolo* alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il *Contraente* ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il *veicolo* venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la *polizza* sarà annullata e *AXA MPS Danni* restituirà al *Contraente* la parte di *premio RCA*, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del *premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *vei-colo*, la parte di *premio RCA*, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento.

Per i contratti con frazionamento del *premio AXA MPS Danni* rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

In entrambe le soluzioni il *Contraente* si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la *Carta Verde* del *veicolo* assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il *Contraente* deve, in caso di *sinistro*, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da *AXA MPS Danni* a *terzi*.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del *veicolo* il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente deve comunicarlo a AXA MPS Danni fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il Contraente si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la Carta Verde del veicolo assicurato, se ancora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il Contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Danni a terzi.

Art. 11 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del *veicolo* assicurato, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a *AXA MPS Danni*. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del *veicolo* ed il *veicolo* stesso non sia stato reclamato dall'intestatario). Il *Contraente* deve consegnare a *AXA MPS Danni*:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

La *polizza* viene resa valida per altro *veicolo* appartenente al *proprietario* (*locatario* nel caso di



Norme che regolano l'assicurazione in generale

contratti di leasing) del *veicolo* distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.

AXA MPS Danni procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle **Norme Tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il *Contraente* si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la *Carta Verde* del *veicolo* assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il *Contraente* deve, in caso di *sinistro*, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da *AXA MPS Danni* a *terzi*.

Art. 12 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. 13 - Sospensione in corso di contratto

Non prevista.

Art. 14 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c..

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*.

Il *Contraente*, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del *premio*, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di *AXA MPS Danni* l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del *Contraente*.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 17 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale.

Il *Contraente* esprime nella scheda di *polizza* la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da *AXA MPS Danni* per tutti i contratti stipulati con *AXA MPS Danni*. In funzione del consenso in tal modo espresso, il *Contraente* riceverà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'Area Cliente disponibile nella homepage del sito internet di *AXA MPS Danni* e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il **Contraente** di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la validità del contratto, contattando lo Smart Center di **AXA MPS Danni** con le seguenti modalità:

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza

La Responsabilità Civile auto

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni e successive modificazioni.

Art. A.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- 1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;
- 2. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- 3. PER MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del *Contraente*, del Conducente e del *proprietario* del *veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *veicolo* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *terzi* trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento. *AXA MPS Danni* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3 i massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni. L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. A.2 -Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del *veicolo* e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento:
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).



Art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e rivalsa)

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato;
- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Rinuncia alla Rivalsa

AXA MPS Danni rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subìte dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

AXA MPS Danni inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:

nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla
persona subìti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in
conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. AXA MPS Danni
si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro
la propria volontà.

Limitazione della Rivalsa

Nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, *AXA MPS Danni* eserciterà la rivalsa di quanto abbia risarcito al terzo fino al limite massimo di € 516,00 per *sinistro*.

Art. A.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli", sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del *sinistro* deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di *AXA MPS Danni*. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *polizza* ed al *sinistro* così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

Art. A.6 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. A.7 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'Avente diritto, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto. l'**attestazione sullo stato del rischio.**

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di *Contraente* persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto:
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) a data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli", vengono indicati:
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva:
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)", determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui all'all. n. 2 del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni:
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi



La Responsabilità Civile auto

- con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, *AXA MPS Danni* consegna l'attestato di rischio telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del *Contraente* e dell'*Avente diritto* nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli *attestati di rischio* così rilasciati non possono essere utilizzati dagli *Aventi diritto* in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni. In tal caso, AXA MPS Danni consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del *veicolo*, risultante da apposita dichiarazione del *Contraente*, l'ultimo *attestato di rischio* conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta del *Contraente* o dal *proprietario* del *veicolo*, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una *polizza* di durata temporanea.

Art. A.8 - Sostituzione del Certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**. Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**. Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.9 - Procedura per il risarcimento del danno

La liquidazione dei sinistri può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza



dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI *RISARCIMENTO* DIRETTO

In caso di *sinistro*, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di *risarcimento* diretto in base alla quale *AXA MPS Danni* risarcisce al proprio *Assicurato*, non responsabile in tutto o in parte, i danni subìti in caso di *incidente*:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del *sinistro* deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano:
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano:
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.

Qualora il *sinistro* coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Nel caso non sia applicabile la procedura di *risarcimento diretto*, il danneggiato dovrà richiedere il *risarcimento* al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di *risarcimento* ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il *Contraente*, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del *sinistro*, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di *risarcimento* mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al *risarcimento*;
- · i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- · la descrizione del fatto:
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il Contraente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Alla richiesta di *risarcimento* deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del *sinistro*. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, *AXA MPS Danni* richiederà al *Contraente*, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni** i danni subìti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro



La Responsabilità Civile auto

il massimale minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *sinistro*. Resta fermo il diritto al *risarcimento* dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il *veicolo* di quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il *terzo* trasportato, per ottenere il *risarcimento*, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del *veicolo* sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni*.

C) PROCEDURA DI *RISARCIMENTO* PREVISTA DALL'ART. 148 *Codice delle Assicurazioni* Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), il *Contraente* o gli aventi diritto potranno richiedere il *risarcimento* dei danni subìti alla Società di assicurazione del *veicolo* ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del *sinistro*, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il *Contraente* potrà avvalersi della procedura di *liquidazione* prevista dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni*, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua par te ed indicando:

- · per i sinistri con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale:
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subìte;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali:
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. A.10 - Termini di legge per il risarcimento

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di *risarcimento*, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di *risarcimento* del danno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

In caso di richiesta incompleta fornita dal *Contraente*, *AXA MPS Danni* richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il *Contraente* dichiari di accettare la somma offerta, *AXA MPS Danni* è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine *AXA MPS Danni* corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella *liquidazione* definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di *AXA MPS Danni*. In caso di *sinistro* avvenuto con *veicolo* non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di *incidente* stradale provocato in Italia da un *veicolo* immatricolato all'estero, per il *risarcimento* dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione. 39 - 20145 MILANO.

Se l'*incidente* ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'*incidente* ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di *risarcimento*, provvederà ad incaricare della trattazione del *sinistro* il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di *risarcimento* non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del *veicolo* estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del *veicolo*, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72. B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ITALIANI

1. DANNI SUBÌTI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA *Carta Verde* A CAUSA DI UN *VEICOLO* IMMATRICO-LATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subìto un danno all'estero:

- in uno degli stati del sistema Carta Verde;
- da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del *veicolo* che ha provocato l'*incidente* e il mandatario per la *liquidazione* dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap - Via Yser, 14 - 00198 Roma inviando:

- un fax al numero 06 85796270 oppure
- una e-mail all'indirizzo

richieste.centro@consap.it

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la *liquidazione* dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di *risarcimento* non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di *risarcimento*, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 ROMA - Fax 06 85796 334

- www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di *incidente* all'estero provocato da un *veicolo* non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di *risarcimento* va inviata all'assicuratore e/o *proprietario* del *veicolo* estero (esempio: *incidente* in Svizzera provocato da un *veicolo* immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o *proprietario* del *veicolo* svizzero).

Se però il *veicolo* che ha causato l'*incidente* è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'*incidente* è accaduto, la richiesta di *risarcimento* va inviata al Bureau del paese dell'*incidente*, purché il *sinistro* sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della *Carta Verde*. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni *Carta Verde* (esempio: *incidente* provocato in Svizzera da un *veicolo* immatricolato in Croazia; la richiesta di *risarcimento* va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Condizione Particolare RI) Rimessaggio invernale

(3 mesi) (polizza annuale con rimessaggio invernale valido solo per i motocicli)

Il *Contraente/Assicurato* fruisce per la garanzia R.C.A. di una tariffazione agevolata, poiché dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., che provvederà al rimessaggio invernale del *veicolo* assicurato con la presente *polizza*, pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo. La mancata comunicazione di variazione delle suddette circostanze può costituire circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4 - Dichiarazioni del *Contraente* delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione R.C.A. è prestata con una franchigia di € 5.000,00 per *sinistro*, non opponibile al *terzo* danneggiato, qualora in caso di *sinistro* si rilevi che il *veicolo* fosse comunque in circolazione ai sensi del *Codice delle Assicurazioni* (anche se fermo su area pubblica) durante il periodo previsto per il rimessaggio invernale, cioè dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

La suddetta *franchigia* non è operante nel caso in cui l'*Assicurato* abbia perso la disponibilità del *veicolo* in seguito a furto, rapina o fatto doloso di *terzi* penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido, per ciascun *sinistro*, a rimborsare a *AXA MPS Danni* l'impor to del *risarcimento* rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso effettuato corrisponda al totale *risarcimento* del *sinistro*, lo stesso sarà considerato come non avvenuto ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

AXA MPS Danni conserva il diritto di gestire il **sinistro** anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Le garanzie Corpi veicoli terrestri (non connesse con la circolazione del *veicolo*) e *Tutela Legale*, qualora prestate, sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio invernale del *veicolo* assicurato, sempre che sia stato regolarmente pagato il *premio* alle rispettive scadenze, così come previsto dall'Art. 6 - Pagamento del *premio* e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia Infortuni del conducente, qualora prestata, non è operante durante il periodo di rimessaggio invernale del *veicolo* assicurato.

Le prestazioni di Assistenza connesse con la circolazione del *veicolo*, qualora previste in *polizza*, sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del *veicolo* assicurato. Restano invece operanti le prestazioni di Assistenza non direttamente connesse con la circolazione del *veicolo* (es. Servizio Informazioni) ovvero le prestazioni iniziate durante il periodo di circolazione ed ancora in corso durante il periodo di rimessaggio invernale (es. Abbandono legale del *veicolo* all'estero, ecc.).

In deroga a quanto previsto in premessa il *Contraente/Assicurato* qualora intenda utilizzare il *veicolo* anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annua), sostituire il contratto con la Condizione Particolare RI - Rimessaggio invernale con altra *polizza* senza detta Condizione, fermo il pagamento del relativo conguaglio del *premio*. La presente Condizione Particolare è valida solo se espressamente richiamata in *polizza*.

Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(Sempre operanti senza alcuna maggiorazione di *premio*)

AXA MPS Danni assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in **polizza** sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" che seguono:

- 1) Responsabilità Civile dei trasportati: AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni subìti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati nonché i danni al veicolo stesso. La garanzia è prestata con il limite di e 500.000,00 nell'ambito del massimale per sinistro previsto in polizza.
- 2) Responsabilità Civile per fatto dei figli minori: *AXA MPS Danni* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi dell'articolo 2048 comma 1 c.c., per danni involontariamente cagionati a *terzi* dalla circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell'*Assicurato* stesso, del *veicolo* indicato in *polizza* condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'*Assicurato* stesso e con lui conviventi.

 La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 nell'ambito del massimale per *sinistro* previsto in *polizza*.

Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli

Clausola Speciale H Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. A.4 "Periodi di osservazione della sinistrosità" della Sezione A - La Responsabilità Civile auto, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la "Tabella dei livelli di *premio*" sotto riportata. Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati negli articoli seguenti. *AXA MPS Danni* potrà richiedere al *Contraente* di esibire la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art. 132 del *Codice delle Assicurazioni* in via telematica, attraverso l'accesso alle *Banche dati* di cui agli art. 134 e 135 del *Codice delle Assicurazioni* o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1	0,67816	1a1	-	0
1	0,67816	2 a 1	0,990	1,00
2	0,68501	3 a 2	0,990	1,00
3	0,69193	4 a 3	0,990	1,00
4	0,69892	5 a 4	0,990	1,00
5	0,70598	6 a 5	0,980	2,00
6	0,72039	7 a 6	0,980	2,00
7	0,73509	8 a 7	0,950	5,00
8	0,77378	9 a 8	0,950	5,00
9	0,81451	10 a 9	0,950	5,00
10	0,85738	11 a 10	0,950	5,00
11	0,90250	12 a 11	0,950	5,00
12	0,95000	13 a 12	0,950	5,00
13	1,00000	14 a 13	0,741	25,90
14	1,35000	15 a 14	0,800	20,00
15	1,68750	16 a 15	0,800	20,00
16	2,10938	17 a 16	0,800	20,00
17	2,63672	18 a 17	0,800	20,00
18	3,29590	18 a 18	-	0

Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio

1) Ciclomotori/quadricicli leggeri/motocicli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo assicurato per la prima volta:

- · dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura è assegnato alla classe di CU 14.

Il *Contraente* è tenuto a esibire copia della carta di circolazione del ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del *Codice delle Assicurazioni* in via telematica o per incongruenza degli stessi. In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla *classe di CU* 18.

2) Veicolo già assicurato con AXA MPS Danni

Se il *veicolo* era precedentemente assicurato con *AXA MPS Danni* nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la *polizza* viene assegnata alla classe di merito determinata in base alla Tabella 2 - Regole evolutive, tenendo conto della classe di merito e della pregressa sinistrosità indicate nell'*attestazione sullo stato del rischio*.

3) Veicolo già assicurato presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus II contratto è assegnato alla classe di CU di assegnazione risultante dall'attestazione sullo stato del rischio rilevata dalla Banca dati. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, AXA MPS Danni acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.

1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il *Contraente*, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e *AXA MPS Danni* non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima *attestazione di rischio* presente nella *Banca dati*.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

4) Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla *classe di CU* rilevata dalla *Banca dati*.

Se l'attestazione non riporta la *classe di CU*, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla **classe di CU** 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla **classe di CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'*attestazione sullo stato del rischio* non equivalgono a zero sinistri.

5) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'attestazione sullo stato del rischio utile sulla Banca dati, AXA MPS Danni richiede al Contraente la dichiarazione di cui al precedente punto 3), per l'intero quinquennio precedente. Il Contraente a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad AXA MPS Danni attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. AXA MPS Danni acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. AXA MPS Danni assegnerà la classe di CU in base alla citata documentazione.

6) Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un *veicolo* già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il *Contraente* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *premio* pre.visto dalla tariffa per la *classe di CU* cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto

La Responsabilità Civile auto

di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della *polizza* di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla *Banca dati*, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'*attestato di rischio* rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il rischio con la *polizza* di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della *classe di CU*.

7) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Per i casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motociclo già assicurato all'estero, il *Contraente* consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della *classe di CU* da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla "Tabella 2 - Regole evolutive", considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, *attestazione sullo stato del rischio.*

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

8) Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un *veicolo* che sostituisce il *veicolo* assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla *classe di CU* risultante dall'attestato di rischio rilevato dalla *Banca dati* a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al *veicolo* invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la *classe di CU* precedente alla perdita di possesso.

9) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa di assicurazioni posta in liquidazione Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in *liquidazione* coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

10) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del **veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

11) Riclassificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

12) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'*attestazione sullo stato del rischio* ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo *veicolo* intestato allo stesso *proprietario* o al coniuge, alla persona unita civil-

mente, al convivente di fatto è attribuita la medesima *classe di CU* del precedente *veicolo*. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo *veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la *classe di CU* maturata sul *veicolo* alienato è riconosciuto al *locatario*, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

13) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un *veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine comunque non inferiore a dodici mesi sia acquistato dall'utilizzatore, la *classe di CU* maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il *veicolo* locato in leasing o noleggiato, la *classe di CU* è riconosciuta su altro *veicolo* dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

14) Veicoli intestati a portatori di handicap

Nel caso di *veicolo* intestato a soggetto portatore di handicap, la *classe di CU* maturata sul *veicolo* è riconosciuta, per il nuovo *veicolo* acquistato, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

15) Trasferimento della proprietà del veicolo

- Coniuge o convivente Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo della stessa tipologia di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- Pluralità di intestatari Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo della stessa tipologia. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- Successione Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo della stessa tipologia assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
- Cessione del contratto Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità

dell'attestato.

 Da società a persone e viceversa - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

16) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel **periodo di osservazione**, pagamenti per il **risarcimento**, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di *risarcimento* di un *sinistro* con danni a persona. In mancanza di *risarcimento*, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di *sinistro* o di richiesta di *risarcimento*, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del codice *I.U.R.* rientrano nei sinistri osservati anche i *sinistri tardivi*, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del *periodo di osservazione* oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

Il sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'assicurato ha cambiato Impresa.

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 2 - Regole evolutive

17) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un *sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la *responsabilità principale* o in caso di *responsabilità concorsuale* il cumulo con altro *sinistro* della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla *liquidazione* del *sinistro*, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di *premio. AXA MPS Danni* provvederà all'invio alla *Banca dati* delle informazioni aggiornate.

18) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un sinistro posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del sinistro è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del Contraente, AXA MPS Danni rilascerà allo stesso una nuova attestazione sullo stato del rischio, nonché provvederà al rimborso del maggior premio corrisposto al netto delle imposte.

19) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di **premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 – Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento** diretto, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 .00198 ROMA (www.consap.it). Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente purché entro la scadenza del contratto stesso. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

20) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il *periodo di osservazione* in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il *proprietario* (o il *locatario* nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

21) Sostituzione veicolo

La sostituzione del *veicolo* dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro *veicolo* della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il *proprietario* (il *locatario* nel caso di contratti in leasing) del nuovo *veicolo* sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.



22) Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore)

AXA MPS Danni in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore **veicolo** della stessa tipologia, assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistato da persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di famiglia, non può assegnare al contratto una **classe di CU** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima **attestazione sullo stato del rischio** conseguita sul **veicolo** già assicurato. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più veicoli della stessa tipologia già assicurati con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento al **veicolo** avente la **classe di CU** più favorevole.

Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.

Corpi veicoli terrestri

Norme Comuni

Art. B.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura i rischi relativi al **veicolo** tramite le garanzie riportate nella presente Sezione, le quali si intendono operanti se richiamate in **polizza** ed è stato pagato il corrispondente **premio**.

Art. B.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del *proprietario* del *veicolo*, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del *veicolo* stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine:
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. B.3 - Somma assicurata

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli accessori di serie e degli apparecchi audiofonovisivi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli accessori non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. B.4 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del *veicolo* assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da *AXA MPS Danni*, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del *premio* relativo. Qualora il *veicolo* non sia presente in detti mercuriali, su richiesta del *Contraente*, *AXA MPS Danni* si impegna ad adeguarne il valore basandosi su altre



Corpi veicoli terrestri

fonti specializzate, adeguando conseguentemente, il *premio* di *polizza*. Da quanto sopra sono esclusi i veicoli rientranti nel successivo art. B.9. Rimborso della spesa d'acquisto.

Art. B.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. B.6 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista Due Ruote al momento del **sinistro**.

Nel caso in cui la suddetta pubblicazione non riporti una quotazione attribuibile al mezzo, il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate da *Eurotax* giallo. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il *veicolo* assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. B.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alla garanzia furto il **Contraente** e/o l'**Assicurato** debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. B.8 - Liquidazione dei danni

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'*indennizzo* non può superare, nel limite del capitale indicato in *polizza*, il valore commerciale del *veicolo* e degli accessori assicurati al momento del *sinistro*.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'*indennizzo*, nel limite del capitale indicato in *polizza*, in base al valore commerciale del *veicolo*, degli accessori assicurati al momento del *sinistro*, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* e degli *accessori*.

Art. B.9 - Rimborso della spesa di acquisto

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del *veicolo* indicato in *polizza* l'*indennizzo* viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la *liquidazione* viene effettuata senza tener conto del *degrado d'uso* né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di danno totale AXA MPS Danni rimborsa, nel limite del capitale assicurato indicato in



polizza, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del *veicolo*, compresi gli accessori, comprensiva del valore del *veicolo* eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale.

Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'*Assicurato* lo scoperto eventualmente indicato in *polizza*.

Art. B.10 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla *liquidazione* dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'*Assicurato*, che conferisce a *AXA MPS Danni* la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'*indennità* spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. B.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. B.12 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'**indennizzo**;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del *veicolo* dopo il *sinistro*, corrispondendone il controvalore.

L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **vei**colo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Art. B.13 - Rivalsa

I diritti e le azioni che il *Contraente* o l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto possono avere verso i *terzi* passano di diritto a *AXA MPS Danni*, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del *veicolo* se autorizzato, nonché del *Contraente*, dell'*Assicurato* e dei loro familiari e/o trasportati, *AXA MPS Danni* rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.



Incendio

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subìti dal **veicolo** assicurato a seguito di: **incendio, fulmine, esplosione** o **scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. È compreso anche l'incendio a seguito di atto vandalico o doloso di **terzi**.

Gli accessori sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- · causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
- Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. Resta stabilito che in caso di *incendio* conseguente ad atto vandalico o doloso di *terzi*, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di *sinistro* inoltrata ad AXA MPS Danni.

L'Assicurato, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di AXA MPS Danni, le tracce ed i residui del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.



d. Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia incendio)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo **scoppio** o **esplosione** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000,00 per **sinistro**.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria. Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono immediatamente informare *AXA MPS Danni* delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3, del c.c., *AXA MPS Danni* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente* o *Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

AXA MPS Danni non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

d.1. Esclusioni relative all'art. d Ricorso terzi da incendio

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



Furto

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli accessori sono compresi purché stabilmente installati sul *veicolo* assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di *sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicu-* rato lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'Assicurato, deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale:
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno:
 - le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
 - procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Danni, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. e) Ritrovamento del veicolo assicurato;
- in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell'indennizzo direttamente all'Assicurato (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).



In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno:
- Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).

L'Assicurato, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad **indennità**.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli accessori per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

e. Ritrovamento veicolo rubato

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente AXA MPS Danni.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. B.8 della sezione B - Corpi veicoli terrestri.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'*indennizzo* sarà computato in detrazione all'*indennizzo* stesso. In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato successivo alla *liquidazione* dell'*indennizzo*, l'*Assicurato* s'impegna a rilasciare a *AXA MPS Danni* la procura a vendere del *veicolo* recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. In caso di *indennizzo* pagato parzialmente, gli eventuali successivi recuperi verranno ripartiti tra le parti in proporzione del danno sofferto. L'*Assicurato* ha, tuttavia, la facoltà di evitare il trasferimento della proprietà del *veicolo*, restituendo a *AXA MPS Danni* l'*indennizzo* ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di *polizza*.

f. Condizioni particolari furto

Valide solo se espressamente richiamate in polizza.

f.1 Antifurto elettronico e/o immobilizzatore

Il *Contraente* dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il *veicolo* assicurato è protetto da antifurto elettronico e/o immobilizzatore installato dalla casa costruttrice del *veicolo*.

In caso di furto il *Contraente* si impegna, su richiesta di *AXA MPS Danni*, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione (es. telecomando e simili) per l'inserimento dell'antifurto.

In polizza deve essere richiamata la "Condizione Particolare 01".

f.2 Antifurto meccanico

Il *Contraente* dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il *veicolo* assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetta da antifurto meccanico.

In caso di furto il **Contraente** si impegna su richiesta di **AXA MPS Danni**, a consegnare le chiavi o gli eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.

In *polizza* deve essere richiamata la "Condizione Particolare 02".



Garanzia Furto

f.3 Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)

Il *Contraente* dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente il *veicolo* assicurato, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarlo abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

In polizza deve essere richiamata la "Condizione Particolare 03".



Coperture per la persona Infortuni del Conducente

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura il Conducente del veicolo indicato in polizza per gli infortuni subìti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo indicato in polizza in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

b. Estensione della garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

c. Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

d. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.

e. Cosa NON assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non comprende:

• gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia";
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti:
- partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
 e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;



Garanzia Infortuni del Conducente

- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'Assicurato;
- · infarti miocardici:
- ernie, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia".

L'assicurazione non opera:

- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

f. Somma assicurata

Le somme assicurate sono quelle indicate in *polizza* e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".

g. Garanzie

1) Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, AXA MPS Danni corrisponde la somma assicurata indicata in polizza agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

2) Invalidità permanente

Se l'*infortunio* ha per conseguenza una "Invalidità permanente", *AXA MPS Danni* corrisponde un *indennizzo* così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
fino al 20%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%
superiore al 20% e fino al 60%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della <i>franchigia</i>
superiore al 60% e fino all'80%	il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore all'80%	il doppio della somma assicurata, senza applicazione della <i>franchigia</i>

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente.

Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente

Perdita totale di	destro	sinistro
· arto superiore	85%	75%
 avambraccio 	75%	65%
· mano	70%	60%
 arto inferiore sopra il ginocchio 	65%	65%
 arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio 	50%	50%
· piede	50%	50%
· pollice	28%	23%
· indice	15%	13%
 mignolo 	12%	12%
· medio	12%	12%
· anulare	8%	8%
· alluce	7%	7%
 ogni altro dito del piede 	3%	3%
 facoltà visiva di ambedue gli occhi 	100%	100%
 facoltà visiva di un occhio 	35%	35%
 capacità uditiva di ambedue gli orecchi 	60%	60%
· capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

h. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dell'*infortunio* con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *AXA MPS Danni* entro 3 giorni dall'*infortunio* o dal momento in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

i. Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'*indennizzo* per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 3.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni** all'applicazione della **franchigia** prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

Se dopo il pagamento di un *indennizzo* per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, *AXA MPS Danni* corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'*indennizzo* pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.



Garanzia Infortuni del Conducente

Il diritto all'*indennizzo* per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*infortunio* denunciato dopo che l'*indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *AXA MPS Danni* paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'*indennizzo* non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, *AXA MPS Danni* paga l'importo spettante a termini di *polizza* agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

I. Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore *sinistro* e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 3 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

m. Pagamento dell'indennizzo

A guarigione avvenuta, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, *AXA MPS Danni* effettua la *liquidazione* dell'*indennizzo* dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della loro accettazione.

n. Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a ad



Garanzia Infortuni del Conducente

istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull'*indennizzo*.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'Assicurato conferisce a AXA MPS Danni la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

o. Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'*infortunio* sia imputabile a responsabilità di *terzi*, *AXA MPS Danni* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.



Assistenza

Premessa

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 421 157 45 (per chiamate dall'estero)

Fax +39, 06 47 40 742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

1. Validità e operatività delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di *guasto, incidente, incendio*, furto, atto vandalico e sono valide per il *veicolo* assicurato nei seguenti casi:

- sempre, mediante il contatto telefonico con la *Centrale operativa*, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 2 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del *massimale* previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'Assicurato soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicu-** *rato* viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

2. Come richiedere l'assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il *sinistro* e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie.

L'Assicurato potrà telefonare alla *Centrale operativa*, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 300 433 oppure per le chiamate dall'estero al numero di Roma +39 06 421 157 45. Oppure, se non può telefonare, può inviare un Fax ad AXA Assistance al numero +39 06 47 40 742.



In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2. La targa del veicolo
- 3. Nome e Cognome
- 4. Numero di polizza
- 5. Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico dove la Centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Gli interventi di *assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale operativa* ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

3. Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate in *Carta Verde*, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del *veicolo* a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del *veicolo* si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

4. Limiti di esposizione

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'*Assicurato* avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'**Assicurato**, organizzato dalla **Centrale operativa**, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule, ecc.).

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'Assicurato deve contattare la **Centrale operativa**, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i dati richiesti dalla **Centrale operativa** tra cui i dati anagrafici, il numero di **polizza** ed il tipo di intervento richiesto.

6. Oggetto dell'assicurazione

La *Centrale operativa*, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del *veicolo* e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità



Garanzia Assistenza

creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.

La **Centrale operativa**, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al **sinistro**.

La **Centrale operativa** stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

7. Prestazioni

a) Informazioni

Mediante la **Centrale operativa**, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- · concessionari delle case motociclistiche:
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di moto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- · situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di *Guasto*, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), *Incidente*, *Incendio*, Atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del *veicolo* coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della *Centrale operativa* di AXA Assistance, anche qualora il *sinistro* abbia come conseguenza il danneggiamento del *veicolo* o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'*Assicurato* o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'*Assicurato* AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il *veicolo* può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'*Assicurato*.
- Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'Assicurato, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'Assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 50 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un officina meccanica, l'Assicurato rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

AXA Assistance terrà a proprio carico le spese nel limite del *massimale di* € 200,00 per evento.



• **Recupero difficoltoso:** se il *veicolo* è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.

L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 250,00 per evento.

Si specifica che:

- la prestazione "soccorso stradale" opera a condizione che il *veicolo*, al momento del *sinistro*, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di € 250,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA MPS Danni per la custodia del veicolo;
- in caso di *guasto* o *incidente* avvenuto in autostrada, l'operatore della centrale opera-tiva fornisce informazioni specifiche all'*Assicurato*.

c) Taxi sul luogo di fermo

La *Centrale operativa* può organizzare, per l'*Assicurato* che abbia richiesto il "soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o *veicolo* a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all'*Assicurato* di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccoritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è
 stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla
 prestazione "spese di albergo";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di
 autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'Assicurato rientri al domicilio o prosegua il
 viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'Assicurato usufruisca della prestazione "auto sostitutiva".

AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 per *sinistro* indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla **Centrale operativa**, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **massimale** sopra indicato.

d) Spese di soggiorno

(garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di *Guasto*, danno conseguente a Furto parziale o tentato, *Incidente*, *Incendio*, Atto vandalico che comportano un immobilizzo del *veicolo*, ovvero se il *veicolo* non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla *Centrale operativa* o in caso di furto totale del *veicolo* stesso.

AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al



Garanzia Assistenza

termine delle riparazioni, con **un massimale di € 500,00** complessive e **€ 75,00** per notte e per persona.

In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un *massimale* di € 600,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona. Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'Assicurato di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Rientro o prosecuzione del viaggio".

e) Rientro o prosecuzione del viaggio

(garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato).

In caso di *guasto*, danno conseguente a furto parziale o tentato, *incidente*, *incendio*, atto vandalico che comportino un immobilizzo del *veicolo*, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla *Centrale operativa* o in caso di furto totale del *veicolo* stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'*Assicurato* e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'*Assicurato* ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione fino ad un *massimale complessivo* di € 500,00 per evento. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all'*Assicurato*, in Italia, un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla *Centrale operativa*.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'Assicurato di presentare alla Centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo in classe turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente
 quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "auto sostitutiva".
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di soggiorno".

f) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di Guasto, danno conseguente a furto parziale o tentato, *incidente*, incendio, atto vandalico, avvenuto all'estero, il *veicolo* subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del *veicolo* in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di



ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il *veicolo*, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del *veicolo* (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla *Centrale operativa*) fino ad un **massimo complessivo di** € **1.000,00** per evento.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il *veicolo* viene recuperato dopo il rientro dell'*Assicurato* in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il *sinistro*, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di *accessori* e parti del *veicolo*, altri danneggiamenti da parte di *terzi* durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

g) Auto sostitutiva

(garanzia valida solo in Italia)

In caso di *guasto*, danno conseguente a furto parziale o tentato, ovvero se il *veicolo* non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla *Centrale operativa* o in caso di furto totale del *veicolo* stesso AXA Assistance mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc, per un periodo massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato.

In caso di furto totale, l'Assicurato deve presentare alla Centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del *veicolo* per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del *veicolo* necessiti più di 6 ore di manodopera o nell'eventualità di un ritrovamento del *veicolo* dopo un furto, la *Centrale operativa* supporta l'*Assicurato* per il recupero del *veicolo*, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'Assicurato;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'Assicurato;

per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un **massimo di € 500,00.**

un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'Assicu-



rato ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 50,00.

i) Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* immobilizzato all'estero per *guasto* o *incidente* stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvederà ad inviarli, col mezzo più rapido, (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l'*incidente* o il *guasto* del *veicolo*. AXA Assistance provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. L'*Assicurato* dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

AXA Assistance tiene a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio fino alla concorrenza del **massimale di € 600,00** per *sinistro*.

Restano a carico dell'**Assicurato** il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. Si specifica che:

- l'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore
 e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il
 numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice;
- in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'**Assicurato** all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

j) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € **5.000,00** per *Assicurato*.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

k) Consulto medico telefonico

La **Centrale operativa**, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a **infortunio** o malattia improvvisa. Il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
- · reperimento di medici generici e specialisti;



- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La *Centrale operativa* non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto necessario.

I) Trasferimento/rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della *Centrale operativa* consigli, a seguito di *infortunio* o malattia improvvisa dell'*Assicurato*, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la *Centrale operativa* organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario ha un **limite di € 5.000,00** per *sinistro*, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della *Centrale operativa:*

- · aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

m) Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Nel caso in cui l'*Assicurato*, in seguito ad una improvvisa malattia o ad un *infortunio*, sia ricoverato presso una struttura sanitaria all'estero per un periodo minimo di 7 giorni e si rendesse indispensabile la presenza di un familiare, AXA Assistance metterà a disposizione del medesimo un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe entro il massimale di € **200,00** o biglietto aereo di classe turistica entro il *massimale* di € **500,00**) dal luogo di domicilio a quello di ricovero.

Esclusioni generali

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;



Garanzia Assistenza

- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi Glossario: veicolo assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose:
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del **veicolo** da persona non autorizzata dal **proprietario** o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del **veicolo** a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- I) conduzione del **veicolo** in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del *veicolo* al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

La Centrale operativa non rimborsa

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**;
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che

- 1. La *Centrale operativa* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
- 2. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
 - le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
- 3. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
 - se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo:
- 4. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la *Centrale operativa* sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
- 5. In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
- 6. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.



La **Centrale operativa** si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di **sinistro** o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La Centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la Centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, si specifica che:
- a) la Centrale operativa non è ritenuta responsabile di:
 - ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.
- b) la Centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) la Centrale operativa opera al meglio nell'interesse dell'Assicurato e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l'Assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
- d) La prestazione non è operante:
 - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale operativa;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
 - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.



Tutela Legale

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio *Tutela Legale* con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39 06 42.115.789 (per chiamate dall'estero)

Fax +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie *Tutela Legale* seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione *Tutela Legale*, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La portata dell'Assicurazione

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la *liquidazione* dei sinistri, *AXA MPS Danni*, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per *sinistro*, assicura la *Tutela Legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati alla successiva lettera c. - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi alla successiva lettera I. - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato:
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di
 periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi alla successiva lettera h. "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi della lettera h. - "Denuncia di *sinistro* e libera scelta del legale".



b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico *sinistro* la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

c. Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al *proprietario*, al *locatario* in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del *veicolo* indicato in *polizza* e precisamente:

- 1) l'esercizio di pretese al *risarcimento* per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di *terzi* anche nei casi di *risarcimento* diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006)
- 2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad *incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad *incidente* stradale;
- 4) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo assicurato*, sequestrato in seguito ad *incidente* stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa *polizza*, la garanzia viene prestata unicamente a favore del *Contraente*; qualora il *Contraente* non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del *Contraente* stesso.

d. Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. c. - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del **Contraente** - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi **veicolo** pubblico o privato diverso da quello identificato in **polizza**, siano coinvolti in incidenti stradali.

e. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità



Garanzia Tutela Legale

- da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di *incidente*) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

f. Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

g. Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al *sinistro* si protragga attraverso più atti successivi, il *sinistro* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.



II sinistro

h. Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di *sinistro* rientrante nella procedura di *Risarcimento* Diretto, l'*Assicurato* deve denunciare il *sinistro* entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1) della precedente lettera c. - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

i. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione:
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della lettera a. - "Denuncia di *sinistro* e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente

Garanzia Tutela Legale

a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

m. Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in "leasing"

Clausola n. 1

(pagamento del *premio* di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il *veicolo assicurato*, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di *polizza*, *AXA MPS Danni* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *sinistro* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* indicato in *polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del *premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
 - In caso di *sinistro* che provochi danni al *veicolo* assicurato l'*indennizzo* verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *proprietario* di detto *veicolo*, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il *Contraente* potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del *premio* di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La *polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto *AXA MPS Danni* si obbliga per la durata della *polizza* stessa a:



Appendici di vincolo

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *sinistro* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* indicato in *polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro che provochi danni al veicolo assicurato l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.
 - **AXA MPS Danni** potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il *Contraente* potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.



Le fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del codice civile

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al *periodo di assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al *premio* convenuto per il primo anno. Se il *sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'*Assicurato* nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il *sinistro* si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il *premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il *Contraente* non paga il *premio* o la prima rata di *premio* stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *Contraente* paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i premi successivi, l'as-



Le fonti normative

sicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (...)

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del *sinistro*, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'*indennità*.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'*indennità* in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'*indennità* è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'*Assicurato* verso i *terzi* responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - Circolazione di veicoli

Il Conducente di un *veicolo* senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del *veicolo*, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il *proprietario del veicolo* o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del *veicolo* è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del *veicolo*.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di *premio* si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.



Codice delle Assicurazioni

Art. 122 - Veicoli a motore

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i *terzi* prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

- 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del *veicolo* responsabile del *sinistro*.
- 2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati *terzi* e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio

 (\dots)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore *veicolo* della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul *veicolo* già assicurato.



Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

- 1. Il danneggiato per *sinistro* causato dalla circolazione di un *veicolo* o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il *risarcimento* del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
- 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

- 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
- 2. La procedura di *risarcimento* diretto riguarda i danni al *veicolo* nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'*Assicurato* o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subìto dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al *risarcimento* del danno subìto dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141.
- 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
- 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
- 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale *liquidazione* definitiva del danno.
- 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il *risarcimento diretto* ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
 - L'impresa di assicurazione del *veicolo* del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio *Assicurato* ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di *risarcimento diretto*.



Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di *sinistro* e gli adempimenti necessari per il *risarcimento* del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di *risarcimento diretto*.
- 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
- 3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.



Consigli utili in caso di sinistro

Quando denunciare il sinistro

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve dare comunicazione alla propria Società di assicurazione entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

Il modulo di constatazione amichevole

In base al Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008, per la denuncia dei sinistri da RCA è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole" (c.d. modulo blu o modulo CAI). Tale modulo le è stato consegnato al momento della sottoscrizione della *polizza*.

I documenti complementari alla denuncia di sinistro

Documenti da far pervenire al competente Ufficio sinistri/ Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni	FURTO	INCENDIO
Denuncia all'Autorità competente	• •	
in caso di furto avvenuto all'estero, Denuncia alla competente Autorità estera e successiva denuncia alla competente Autorità italiana	• •	
L'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale	•	•
Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al <i>risarcimento</i> del danno	• •	• •
Chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto)	•	
Procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Danni	•	
In caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell' <i>indennizzo</i> direttamente all' <i>Assicurato</i>	•	
Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente (in caso di <i>incendio</i>)		• •
Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita)	•	•
Copia della denuncia di sinistro all'Autorità competente a seguito di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi		• •

in caso di perdita totale del veicolo

n caso di danno parziale

La denuncia all'Autorità competente

In caso di *sinistro* derivante da furto occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il *sinistro* avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni**.

La richiesta di risarcimento diretto

Il *risarcimento* diretto è la procedura in vigore dal 01/02/2007, che in caso di *incidente* stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il *risarcimento* direttamente dalla propria Società di assicurazione. Tale procedura si può attivare solo nel caso di *incidente* tra 2 veicoli a motore*, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano), assicurati con Società di assicurazione italiane (o Società di assicurazione straniera che abbia aderito alla procedura di *risarcimento* diretto) in cui il Conducente abbia subìto danni alle cose e/o lesioni di lieve entità (entro il 9%).

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati alla pagina 62.

Vengono risarciti direttamente:

- · i danni subìti dal veicolo assicurato:
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subìte dal Conducente;
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell'Assicurato o del Conducente;
- i danni subìti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi). La procedura di *risarcimento* diretto è esclusa:
- se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il sinistro è avvenuto all'estero;
- se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero:
- se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al Conducente. In questi casi si applica la procedura ordinaria.

La richiesta di risarcimento con procedura ordinaria

La procedura ordinaria (art. 148 del *Codice delle Assicurazioni*) prevede che la richiesta di *risarcimento* vada inoltrata all'*Assicurato*re del *veicolo* ritenuto responsabile del *sinistro*. Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/R e, per essere completa, deve contenere:

- · le targhe dei veicoli coinvolti;
- · i nomi degli Assicurati;
- le denominazioni delle Società di assicurazione:



^{*} Se uno dei veicoli (o entrambi) è un ciclomotore deve essere targato secondo il regime di targatura entrato in vigore in data 01/07/2006.

Consigli utili in caso di sinistro

- la data del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'eventuale intervento delle forze dell'ordine:
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- una copia del modulo di constatazione amichevole, gualora presente;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite:
- la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Sinistro avvenuto all'estero

Anche in caso di *incidente* avvenuto all'estero occorre compilare il modulo di constatazione amichevole. In mancanza, è indispensabile scambiarsi i dati salienti incluso il nome della Società di assicurazione estera.

II D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Capo V - artt. 151 e seguenti consente a persone residenti in Italia che abbiano subìto danni in conseguenza di un *incidente* avvenuto all'estero di trattare in Italia la pratica di *risarcimento*. L'*incidente* deve essere avvenuto in uno degli stati i cui Bureaux hanno aderito al sistema della *Carta Verde* il cui elenco è riportato sul retro della Carta stessa.

Il veicolo estero che ha provocato il danno deve avere una targa rilasciata in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo. Per tale ragione è di fondamentale importanza avere con se al momento del sinistro la Carta Verde che viene consegnata unitamente al contrassegno di polizza ed è il documento che dimostra la propria copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla stessa.

Per chiedere il *risarcimento* del danno in Italia bisogna rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera che copre il *veicolo* che ha provocato il danno. Per verificare se il *veicolo* che ha provocato il danno sia assicurato, nonché la Società di assicurazione estera che lo copre e i riferimenti del rappresentante nominato in Italia della stessa, occorre rivolgersi al Centro di informazioni costituito presso la Consap attraverso:

- il fax al numero 06 85796270
- la e-mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it.

Se il *veicolo* che ha cagionato il danno non è assicurato, la richiesta di *risarcimento* va inviata all'UCI, che interviene su incarico di Consap S.p.A. allegando copia della risposta ottenuta dall'IVASS e tutta la documentazione a sostegno della richiesta (verbale della Polizia, testimonianze, documentazione sul danno subìto, ecc.). La stessa procedura va seguita se il *veicolo* che ha causato il danno non è stato identificato.

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale. Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda



puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 800 231 187 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso https://www.axa.it/trova-agente?data=CA)

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di *AXA MPS Danni* e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, il *Contraente*, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe la merito (vedi Sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus *Due Ruote* per ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli", art. a.14 "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i sinistri liquidati").

Il *Contraente* potrà conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione:

- per posta da inviare in Via Yser, 14 00198 ROMA
- via fax ai seguenti numeri:

06 85796 546 - 547

- via email al rimborsistanza@consap.it
- via internet attraverso procedura on-line sul sito www.consap.it
- mediante consegna direttamente presso la Sede della Consap.

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 63.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del *risarcimento* e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il *Contraente* lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il *sinistro* corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova attestazione sullo stato del rischio.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il *sinistro* non rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, il *Contraente* potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

I servizi di Assistenza

L'Assicurato che ha attivato la copertura Assistenza, potrà usufruirne contattando la **Centrale operativa** di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde 800 300 433. Per le chiamate dall'estero il numero di telefono è +39 06 42 11 57 45.



MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione	
	Spett. Assicurazione
Data	onta
Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni Sinistro del / in località targa 	a del danneggiato targa della controparte
Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cosci lo sottoscritto/a	ale
Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e o patente del Conducente)	one delle circostanze dell'incidente come indicate nell'al-
riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un lor Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra codice fiscale	
Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizi cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione o via (località)	o e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo one in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per della presente al seguente indirizzo:
Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla per Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente no risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati. Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a	n proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di
b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da i c. idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesi d. attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con (in caso di visita da parte di proprio medico legale) La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni scui prestazione ho corrisposto l'importo di euro	oni o senza postumi permanenti subîte è riportata nell'allegata consulenza di parte per la ritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espres-

- Sezione 4 Allegati alla richiesta di risarcimento Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP

Spettabile CONSAP S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 ROMA Tel. 06 857961 Fax 06 85796270

Data
Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD
Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con nº
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripri-
stino della precedente classe di merito.
Con i migliori saluti.
Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione:
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno:
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato:
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi:
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵. Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono

I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllante e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.



¹La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; esettione e controllo interno: attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.); forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svoletere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a *Premio*, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.



^{*}La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicurazione, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicuratio, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui Centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- -ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquina- mento, Consorzio per la Convenzione *Veicolo* Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.I.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; W.FF; W.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono

Ill trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica-zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.



per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRAT-TUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.





axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 30/11/2018